

COMUNE DI ASSISI
(Provincia di Perugia)

Racc. N. 4214

Convenzione per affidamento gestione sala musica . Periodo : 1.08.2013 – 31 .12.2015

L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di agosto, nella Civica Residenza,

TRA

D.ssa Angela Gatto nata a Castrovillari (Cs) il 15 maggio 1963 (C.ff. GTT NGL 63E55 C349K) e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede municipale la quale interviene in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Assisi - P.I. 00313820540 - che rappresenta, giusta delega dirigenziale ;

E

2) Il Sig Borsellini Pierluigi nato ad Assisi (PG) il 13.4.1977 e residente in Bastia Umbra (PG) Via Firenze n. 5P - C.F. BRSPLG77D13A475S il quale interviene in quest'atto in qualità di Presidente, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della Associazione Una Musica Migliore (iscritta al n. 524 del registro regionale del volontariato della Regione Umbria) nel proseguo denominata Associazione P.I. 01350810543 -, come risulta dalla certificazione presente in atti:

PREMESSO

Che con atto n. 154 del 9.08.2013 la Giunta Municipale deliberava di autorizzare il rinnovo dell'affidamento della gestione della sala prove musicali allestita in Santa Maria degli Angeli presso la scuola media in via E. Toti ,a favore dell' Associazione Una Musica Migliore di Santa Maria degli Angeli , per il periodo 1.08.2013 – 31.12.2015;

CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO E OBIETTIVI

La presente convenzione ha per oggetto la gestione della sala prove allestita in Santa Maria degli Angeli presso la scuola media in via E. Toti. .

Le prestazioni richieste sono rivolte a garantire il buon funzionamento della struttura di cui trattasi . Il servizio viene svolto, all'interno del locale già predisposto allo scopo ed è finalizzato a garantire la socializzazione e l'integrazione dei giovani che frequentano la sala, tenendo conto delle esigenze dei medesimi onde evitare anche il crearsi di situazioni di devianza o di rischio sociale.

L'individuazione degli utilizzatori del servizio avviene a cura della Associazione che garantisce la fruizione sulla base delle prenotazioni che alla stessa perverranno.

Qualora invece pervenissero all'Associazione e/o al Comune richieste di utilizzo

continuativo, le stesse verranno valutate e del loro accoglimento si terrà conto in fase di programmazione delle attività . Dette richieste verranno inoltrate alla Associazione per consentire alla stessa la stesura di un calendario di utilizzo nel lungo periodo .

ART. 2 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

La Associazione dovrà osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro, prevenzione infortuni.

La stessa, pertanto, sarà responsabile della sicurezza del proprio personale nonché dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune.

La Associazione si impegna ad assicurare, di norma, la continuità del servizio garantendo la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo e di quello ritenuto inidoneo a giudizio insindacabile dei servizi dell'Ente.

L' Associazione si impegna ad assicurare gli interventi attenendosi alle direttive ed ai programmi eventualmente predisposti dai servizi dell'Ente rispettando le indicazioni tecnico-organizzative dei predetti servizi ed in particolare il disciplinare d'uso approvato dalla Giunta Comunale in fase di primo affidamento del servizio e quello allegato al presente atto e di cui al successivo art. 8 .

L' Associazione dovrà altresì vigilare sul rispetto del regolamento da parte degli utilizzatori della struttura e comunicare ai Servizi comunali i nominativi di eventuali soggetti che violano dette prescrizioni .

Due volte l'anno l'Associazione si obbliga a presentare relazione sull'attività svolta nel semestre precedente e comunque, entro il mese antecedente la scadenza della presente convenzione e, in ogni caso qualora ciò fosse richiesto dal Servizio, l' Associazione impegna a trasmettere al Servizio comunale una relazione di verifica sullo sviluppo dell' attività svolta .

La relazione semestrale di cui sopra, dovrà, altresì, essere corredata dalla copia dei registri sui quali vengono annotati : i nominativi degli utilizzatori della sala prove, i giorni e gli orari

ART.3 - COMPITI DEL COMUNE

L'amministrazione , attraverso il responsabile del procedimento nominato, esplica funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico ed amministrativo, svolge funzioni di controllo in

merito al rispetto dei locali e al corretto utilizzo delle attrezzature e strumenti .

In particolare l'amministrazione svolge detti compiti mediante:

- analisi dell'impatto della struttura nel territorio, in termini di adesione;
- predisposizione eventuali iniziative particolari da svilupparsi all ' interno della struttura, con il responsabile tecnico del soggetto gestore;
- verifica dei risultati e proposte di modifica del servizio;
- controllo della regolare esecuzione delle prestazioni.

ART. 4 - MONTE ORARIO

Il monte orario sarà determinato di concerto tra Comune e Associazione e comunque dovrà essere garantita l'apertura minima dalle ore 15,00 alle ore 22,00 dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) e verrà riconosciuto per la gestione della stessa, un rimborso spese pari a Euro 800,00 mensili , somma da ritenersi disponibile per il periodo di cui al successivo articolo 5.

L'associazione " Una Musica Migliore" si impegna entro il 30 di ogni mese a rimettere al Servizio una nota per il rimborso spese.

Nessun ulteriore e/o diverso emolumento sarà riconosciuto all'Associazione per la gestione di cui trattasi né la stessa potrà pretendere dagli utilizzatori (singoli / gruppi) della struttura alcun compenso .

L'associazione " una Musica Migliore " e per la stessa il Presidente , dichiara che , non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale , riveste sotto l'aspetto fiscale ai sensi dell' art. 87 , 1° comma lett. C del TUIRT 22/12/86 n. 917 , la qualifica di ente non commerciale , pertanto al contributo in oggetto, non deve essere operata , in sede di erogazione , la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è destinato al finanziamento di attività non commerciale.

Il Comune si riserva, di variare gli orari di apertura o chiusura della sala in base alle effettive esigenze dell' utenza e del servizio .

ART. 5 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento della gestione di cui trattasi avrà durata dal 1.08.2013 al 31 .12.2015 . Il rapporto avrà durata diversa in ipotesi di interruzione per cause individuate nella presente convenzione .

ART. 6 - PENALITA' RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la Associazione non ottempererà a tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione verrà applicata una penale da euro 250,00 a euro 500,00 quantificata dal Responsabile dei Servizi Sociali , salva la risoluzione in tronco del rapporto, comunicata a mezzo raccomandata. Il Comune di Assisi si riserva comunque il diritto di recesso unilaterale in ogni tempo con semplice preavviso di un mese in caso di inadempienze da parte dell' Associazione nell' esecuzione dei servizi oggetto della convenzione.

In particolare, determinerà il recesso unilaterale dalla presente convenzione :

- la constatazione del mancato rispetto del disciplinare d'uso già approvato con DGM n. 26 del 30.1.2002 e di quello allegato **(ALL. A)** al presente atto, che l'Associazione dichiara di conoscere perfettamente e che, controfirmato, è da considerarsi parte integrante;
- l'utilizzo della struttura per fini diversi da quelli previsti e/o il percepire compensi ulteriori e/o diversi dal rimborso spese fissato nel precedente art. 4.

Della applicazione delle penalità e dell' esercizio del diritto di recesso il Comune informerà l'Associazione con lettera raccomandata A.R. comunicando l'entità e le motivazioni. Qualsiasi riserva non sarà presa in considerazione dal Comune se non formulata per iscritto con lettera raccomandata entro 10 giorni dal fatto che l' ha originata. Riserve pervenute oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione .L'Associazione, nonostante la riserva, non potrà sospendere o anche solo rallentare il servizio.Il riesame delle riserve avverrà prima del pagamento della rata successiva al mese in cui la riserva è pervenuta.

ART. 7 - SPESE CONTRATTUALI

Le parti danno atto che la presente convenzione non è soggetta a registrazione in termine fisso ai sensi dell' art. 10 dell' allegato 9 –parte II della tariffa di cui all' art. 5 del D.P.R 26/10/1972 nr 634 e che l' atto è da registrarsi solo in caso d'uso. Le spese inerenti il presente atto relative a bolli e quant'altro sono a carico dell'Associazione .

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto, il foro competente è in via esclusiva quello di Perugia.

Quest'atto è stato dalle parti stesse riconosciuto conforme alla loro volontà ed, in segno di

accettazione incondizionata, firmano come appresso.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

L ' ASSOCIAZIONE AFFIDATARIA
